

Con la sentenza n.26522/2013 la Cassazione ha stabilito che nell'associazione in partecipazione, qualora venga a mancare il presupposto del rischio a carico dell'associato e qualora l'attività svolta sia altresì inserita all'interno dell'organizzazione aziendale, il rapporto di associazione deve essere convertito in lavoro subordinato. Infatti, una prestazione lavorativa inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza o controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, ricade nel rapporto di lavoro subordinato.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.26522 del 27/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)